Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 19 ottobre 1963** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(*Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori*).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 274 DEL 19 OTTOBRE 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e nel conferimento di premi n. 48: **Officine Metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni emissione 1952 sorteggiate il 7 ottobre 1963. — **Officine Metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni emissione 1955 sorteggiate il 7 ottobre 1963. — **Gestioni & Partecipazioni Finanziarie, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **Società « Moto Guzzi », per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **Ditta Michele Ratti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1963. — **Società Immobiliare per azioni « Casteldelfino », in Torino:** Rimborso obbligazioni. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 6 % 1949-69 sorteggiate il 1° ottobre 1963. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 4 % sorteggiate il 6 ottobre 1963. — **S.A.G.A.V. - Società Gestioni Alberghiere Verbania, società per azioni, in Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1963. — **I.T.V.P. Istituto Terapeutico Villa Panorama, società per azioni, in Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1963. — **Romana Zucchero, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1963. — **Ceramica Ligure Vaccari, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1963. — **Lanificio Luciani, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1963. — **Canapificio Calisto & Vincenzo Govoni, società per azioni, in Cento:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **Cotonificio Legler, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1963. — **Officine Morandi, società per azioni, in Asti:** Sorteggio obbligazioni emissione 14 aprile 1958. — **Ferriere Giovanni Gerosa, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1963. — **Amministrazione Provinciale di Gorizia:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1963. — **Guagnellini Edgardo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1963. — **Istituto Chemioterapico Italiano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Imperial Farma S.p.A. » sorteggiate il 5 settembre 1963. — **Istituto Chemioterapico Italiano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1963. — **Istituto Chemioterapico Italiano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Istituto Chemioterapico Italiano Officine Farmaceutici » sorteggiate il 5 settembre 1963. — **S.I.S. - Società Italiana Spiriti, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **Immobiliare Bagnara, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1963. — **« Calce Cementi Vignola », società per azioni, in Savignano sul Panaro:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1963. — **Biscotti Bovolone, società per azioni, in Milano:** Rimborso anticipato prestito obbligazionario. — **Fabbrica Lombarda Colori Anilina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1963. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 5,50 % 1963-1983 sorteggiate l'8 ottobre 1963. — **« Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1963, n. **1358.**

Sospensione dei termini nei Comuni delle provincie di Udine e Belluno colpiti dal disastro del Vajont.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare norme per la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dal disastro del Vajont;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto, con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nei comuni di Longarone, Castellanazzo, Ospitale di Cadore, Soverzere della provincia di Belluno, e nel comune di Erto e Casso della provincia di Udine il corso dei termini di prescrizione e decadenza, scadenti dal 10 ottobre 1963 al 10 aprile 1964, è sospeso sino al 10 aprile 1964.

Art. 2.

Nei Comuni di cui all'articolo precedente è del pari sospeso, sino al 10 aprile 1964, il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 10 ottobre 1963, scadenti tra il 10 ottobre 1963 ed il 10 aprile 1964 e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — BOSCO — RUMOR — MARTINELLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 settembre 1963, n. 1359.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Santuario di Santa Maria del Monte, sita nel comune di Borbona (Rieti).

N. 1359. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa Santuario di Santa Maria del Monte, sita nel comune di Borbona (Rieti).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 settembre 1963, n. 1360.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS. del Perpetuo Soccorso, in contrada Geraci del comune di Enna.

N. 1360. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piazza Armerina in data 8 settembre 1962, integrato con dichiarazione del 16 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS. del Perpetuo Soccorso, in contrada Geraci del comune di Enna.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 settembre 1963, n. 1361.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine, in frazione Piazze del comune di Bedollo (Trento).

N. 1361 Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 29 marzo 1963, integrato con dichiarazione del 31 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine, in frazione Piazze del comune di Bedollo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 settembre 1963, n. 1362.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, nel comune di Bergamo.

N. 1362. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bergamo in data 11 febbraio 1963, integrato con dichiarazione dell'11 maggio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, nel comune di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 settembre 1963, n. 1363.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria Curata Autonoma della SS. Trinità, in frazione Faida del comune di Baselga di Pinè (Trento).

N. 1363. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 14 marzo 1963, integrato con dichiarazione del 16 stesso mese ed anno, relativo all'elevazione in Parrocchia della Vicaria Curata Autonoma della SS. Trinità, in frazione Faida del comune di Baselga di Pinè (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 agosto 1963.

Sostituzione di un componente del Consiglio superiore di statistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo successivo, con il quale il prof. Ugo Calderoni, direttore generale del Ministero delle finanze, è stato nominato componente del Consiglio superiore di statistica per il biennio 1° dicembre 1961-30 novembre 1963, in rappresentanza del Ministero stesso;

Considerato che il Ministero delle finanze ha designato — in sostituzione del prof. Calderoni, destinato ad altro servizio — il prof. Bruno Tenti, direttore generale delle Dogane e delle Imposte indirette;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Bruno Tenti, direttore generale delle Dogane e delle Imposte indirette, è nominato componente del Consiglio superiore di statistica, in sostituzione del prof. Ugo Calderoni, per il rimanente periodo del biennio in corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Sassari, addì 24 agosto 1963

SEGNI

LEONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1963
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 202. — FORTUNI

(8868)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1963.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per diciotto strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Parma in data 16 maggio 1963 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le diciotto strade provinciali sottoelencate:

1) di Busseto (da ponte Taro a Busseto);
2) di Soragna (da Fidenza a Soragna);
3) di Ongina (da Fidenza al ponte nuovo di Vidalenzo);
4) di Cremona (dalla Crocetta al ponte nuovo di Vidalenzo);
5) di Galese (dal Comocchio a Colomo);
6) di Traverzetolo (dall'origine al ponte del Vetto);
7) degli Argini (dall'origine al bivio di Maniano);
8) di Langhirano;
9) di Comiglio;
10) al confine Massese;
11) di Varsi;
12) di Varsi-Bardi;
13) di Borgotaro-Berceto (tratto dal bivio fondo valle Taro a Borgotaro);
14) di Centocroci;
15) di Bedonia;
16) di Borgonovo;
17) di Calestano;
18) di Calestano, Berceto;

Vista la relazione della sezione strade e traffico dell'Ufficio del genio civile di Parma in data 5 giugno 1963, n. 7179;

Vista la relazione del Servizio tecnico della Direzione generale viabilità ordinaria e NN.CC.FF. (Ispettorato generale circolazione e traffico) con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Parma;

Decreta:

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate e nei tratti specificati; con l'avvertenza che le predette strade provinciali perdono il diritto di precedenza prima delle intersezioni con le statali, per riacquistarlo subito dopo, e di inserire nel dispositivo del relativo decreto di classifica il seguente testo:

All'Amministrazione provinciale di Parma fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » ovvero in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulle strade a precedenza, i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » integrati dal pannello aggiuntivo di identificazione della strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1959, n. 420.

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo le strade a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1963

Il Ministro: SULLO

(8870)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1963.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 18 dicembre 1953, con il quale l'ing. Ettore Squillaci venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, della legge 12 luglio 1951, n. 560, e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta Camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria è sciolta.

Il prefetto di Reggio Calabria, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560, e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detto Organo.

Art. 2.

Il dott. Antonio Vilardi è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria, in sostituzione dell'ingegnere Ettore Squillaci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1963

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MATTARELLA

(8844)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giovanni Castorina, nato a Catania il 14 marzo 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Farmacia conseguito presso l'Università di Catania il 29 novembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(8848)

Vacanza della cattedra di « Letteratura latina » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di « Letteratura latina » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8882)

Vacanza della cattedra di « Miglioramento genetico delle piante agrarie » presso la Facoltà di agraria della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di « Miglioramento genetico delle piante agrarie », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8881)

Vacanza della cattedra di « Chimica teorica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Cagliari, è vacante la cattedra di « Chimica teorica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8923)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 18 ottobre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,56	622,45	622,51	622,45	622,45	622,50	622,45	622,45	622,48	622,48
$ Can.	577,39	577,40	577,35	577,30	576,75	577,40	577,45	577,42	577,45	577,40
Fr. Sv.	144,26	144,26	144,27	144,27	144,24	144,27	144,26	144,28	144,26	144,25
Kr. D.	90,12	90,08	90,10	90,10	90,30	90,10	90,10	90,10	90,09	90,10
Kr. N.	87,01	86,95	87 —	86,97	87,05	86,98	86,975	87 —	86,96	86,97
Kr. Sv.	119,85	119,85	119,84	119,84	119,75	119,83	119,83	119,85	119,83	119,85
Fol.	172,76	172,68	172,71	172,69	172,75	172,68	172,66	172,72	172,71	172,70
Fr. B.	12,45	12,463	12,4625	12,4625	12,455	12,46	12,46	12,45	12,46	12,465
Franco francese	127,01	127,02	127,05	127,0275	127,05	127 —	127,015	127 —	127,01	127,02
Lst.	1741,69	1741,50	1741,60	1741,75	1741,25	1741,72	1741,65	1741,70	1741,60	1741,50
Dm. occ.	156,50	156,48	156,51	156,5125	156,43	156,52	156,49	156,52	156,50	156,50
Scell. Austr.	24,10	24,08	24,09	24,085	24,05	24,10	24,084	24,10	24,08	24,09
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,71	21,70	21,70	21,70	21,72	21,71	21,70

Media dei titoli del 18 ottobre 1963

Rendita 5 % 1935	108,175
Redimibile 3,50 % 1934	91,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1963

1 Dollaro USA	622,45
1 Dollaro canadese	577,375
1 Franco svizzero	144,265
1 Corona danese	90,10
1 Corona norvegese	86,972
1 Corona svedese	119,835
1 Fiorino olandese	172,675
1 Franco belga	12,461
1 Franco francese	127,021
1 Lira sterlina	1741,70
1 Marco germanico	156,501
1 Scellino austriaco	24,084
1 Escudo Port.	21,705

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 8 agosto 1963 dal sig. Clarich Giacomo, nato a Grisignana (Pola) il 20 aprile 1907, residente a Trieste in Androna San Fortunato, 4, presso Bagato, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Claretti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Clarich Giacomo è ridotto nella forma italiana di Claretti.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Gherdina Filomena, nata a Grisignana il 28 marzo 1904, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 10 ottobre 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 8 agosto 1963 dal sig. Clarich Mario, nato a Grisignana (Pola) il 23 maggio 1927, residente a Trieste, nel C.R.P. di Padriciano n. 60, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Claretti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Clarich Mario è ridotto nella forma italiana di Claretti.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Descovich Annunziata, nata a Grisignana il 27 luglio 1930, moglie;
2. Clarich Alda, nata a Grisignana il 20 marzo 1950, figlia;
3. Clarich Matteo, nato ad Umago il 30 dicembre 1959, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 10 ottobre 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 2 luglio 1963, dal sig. Filiplich Floriano, nato a Trieste il 28 novembre 1938 e qui residente in via Roma n. 3, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Filippi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Filiplich Floriano è ridotto nella forma italiana di Filippi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 10 ottobre 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 2 luglio 1963, dalla signorina Filiplich Maria Grazia, nata a Trieste il 15 novembre 1940 e qui residente in via del Panorama n. 8, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Filippi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Filiplich Maria Grazia è ridotto nella forma italiana di Filippi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 10 ottobre 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 23 luglio 1963, dal sig. Paoletich Giuseppe, nato a Portole (Pola) il 2 settembre 1922, residente a Trieste in via F Venezian n. 1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Paoletti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Paoletich Giuseppe è ridotto nella forma italiana di Paoletti.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Florenin Albina, nata a Savogna d'Isonzo il 24 settembre 1923, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 10 ottobre 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 3 luglio 1963, dalla signora Smerdel Ausonia in Castorina, nata a Trieste il 29 settembre 1933 e qui residente in via Tigor n. 6, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Smeraldi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Smerdel Ausonia in Castorina è ridotto nella forma italiana di Smeraldi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 10 ottobre 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 3 luglio 1963, dalla signora Smerdel Claudia in Fedrigo, nata a Trieste il 19 giugno 1935 e qui residente in via Navali n. 29, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Smeraldi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Smerdel Claudia in Fedrigo è ridotto nella forma italiana di Smeraldi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 10 ottobre 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 29 aprile 1963, dal sig. Svagelj Luigi, nato a Trieste il 1° agosto 1907 e qui residente in via di Montebello n. 43, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Svaghelli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Svagelj Luigi è ridotto nella forma italiana di Svaghelli.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Macor Maria, nata a Capodistria il 15 marzo 1909, moglie;
2. Svagelj Giorgio, nato a Trieste il 6 ottobre 1947, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 10 ottobre 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 7 giugno 1963, dal sig. Udovicich Ettore, nato a Fiume il 29 maggio 1912, residente a Roma in via Busiri Vici n. 16-C, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Udovisi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Udovicich Ettore è ridotto nella forma italiana di Udovisi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Fronk Livia, nata a Fiume il 1° marzo 1920, moglie;
2. Udovicich Dario, nato a Fiume il 28 agosto 1946, figlio;
3. Udovicich Mauro, nato a Roma il 15 febbraio 1955, figlio.

Il sindaco del comune di Roma è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 10 ottobre 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 8 agosto 1963 dalla signora Vranjes Maria in Sensi, nata a Trieste il 26 agosto 1905, residente a Torino in via Leini n. 81, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Varani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Vranjes Maria in Sensi è ridotto nella forma italiana di Varani.

Il sindaco del comune di Torino è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 10 ottobre 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

(8852)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a centocinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550 sulla unificazione dei tagli di carta bollata;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centocinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisica matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950).

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi; sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

5) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano fra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio della ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia ed al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, numero 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nella Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato I), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o alle Direzioni provinciali del tesoro, oppure, per i cittadini che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle Direzioni provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle Direzioni provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè per comprovare lo eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà anche essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

G) documento militare;

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto; certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati di ruolo, ruolo aggiunto e operai permanenti dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6;

1) copia dello stato di servizio su carta bollata con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti delle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1954, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della

guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1914-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi della Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione della quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'articolo 2, n. 5, lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego;

u) i candidati alto-atesini o, residenti prima del primo gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dall'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio, per motvi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'in-

dirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto e non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1963
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 304. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Alla Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . . (provincia di .) il . . . (1) e residente in . (provincia di) via n. , chiede di essere ammesso al concorso a centocinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di conseguito presso in data , e per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4)

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

addì

Firma

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig. (5) . . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere o perito commerciale);

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato;

partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado

Parte seconda:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale;

2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1) principi di economia politica;

2) principi di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;

3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 24 luglio 1963

(8840) *Il Ministro*: COLOMBO

Concorso per esami a trecentonovantatre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento del personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, esteso all'Amministrazione del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trecentonovantatre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro in applicazione dell'art. 23 della legge 12 agosto 1962, n. 1290.

Art. 2.

Possono partecipare all'esame di concorso gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, anche se inquadrati in base alla legge 12 agosto 1962, n. 1290, nella carriera di concetto.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) idoneità fisica all'impiego.

Si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1) e dirette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, dovranno essere presentate all'Ufficio presso il quale gli aspiranti prestano servizio entro il termine di quaranta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande degli aspiranti dovranno essere assunte a protocollo dall'ufficio ricevente, il quale ne curerà la immediata trasmissione alla Direzione generale del tesoro.

Nelle domande i candidati debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico di conseguimento;

l'appartenenza alla categoria di personale alla quale il concorso è riservato;

l'esatto domicilio ed il preciso recapito;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere vistata dal dirigente dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio. Tuttavia i candidati possono fare autenticare la loro firma da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare, entro il termine di quindici giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta.

Non saranno presi in considerazione i documenti presentati oltre il detto termine di giorni quindici.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti, redatti su carta bollata:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera a);

b) copia integrale dello stato matricolare, contenente la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

c) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 376 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medico di controllo i vincitori del concorso.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed Enti.

E' consentito, tuttavia, fare riferimento al titolo di studio prescritto che gli interessati abbiano eventualmente già depositato presso la Direzione generale del tesoro.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, in tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 2).

Le prove di cui al precedente comma si svolgeranno in Roma, nei locali che saranno a suo tempo indicati.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di dette prove scritte. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Alla prova orale saranno ammessi, i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive variazioni.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo) ovvero di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dall'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 29 della legge 12 agosto 1962, n. 1290.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti, saranno nominati in prova per il periodo di sei mesi, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto (coefficiente 202), oltre le quote di aggiunta di famiglia e le indennità accessorie eventualmente spettanti.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, già provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete l'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1963
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 309. — VENTURI SIGNORETTI

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Alla Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro - via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede nella sua qualità di (1) . . . . di essere ammesso al concorso per esami a posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle Direzioni stesse.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . e di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . li . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (2) . . . .

---

(1) Indicare la qualità che ai sensi dell'art. 2 del bando, dà titolo alla partecipazione al concorso.

(2) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda dovrà essere vistata dal capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio. Tuttavia i candidati possono far autenticare la loro firma da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) Nozioni di contabilità generale dello Stato.

Parte seconda:

Prova a carattere pratico sui servizi delle Direzioni provinciali del tesoro.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

Roma, addì 10 agosto 1963

(8841) *Il Ministro*: COLOMBO

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cosenza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cosenza;

Visto il decreto ministeriale in data 30 settembre 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cosenza, nell'ordine appresso indicato:

1. Pianigiani dott. Quintilio . . . punti 83,76 su 132
2. Succi Cimentini dott. Flobert . . » 82,08 »
3. Zaffarano dott. Michele . . . . » 81,82 »
4. Gaetti dott. Giuseppe . . . . . » 81,75 »
5. Di Palma dott. Leucio . . . . . » 80,45 »
6. Chiarello Salvatore . . . . . » 80 — »
7. Campanelli dott. Giovanni . . . . » 79,66 »
8. Tossi dott. Carlo . . . . . . » 78,69 »
9. Veneroso dott. Giuseppe . . . . » 76,95 »
10. De Gaetano dott. Angelo . . . . » 76,13 »
11. Bonasia dott. Michele . . . . . » 75,54 »
12. Albi Marini dott. Muzio . . . . » 73,72 »
13. Balducci Ottavio . . . . . . » 73,50 »
14. Di Santo dott. Angelo . . . . . » 72,50 »
15. Nobile Cosimo . . . . . . » 70 — »
16. Aiello dott. Salvatore . . . . . » 69,79 »
17. Napolino dott. Francesco . . . . » 62,86 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1963

(8858) p. *Il Ministro*: BISORI

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Brindisi

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 marzo 1963 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Brindisi;

Visto il decreto ministeriale in data 25 settembre 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Brindisi, nell'ordine appresso indicato:

1. Durano dott. Giustino . . . . punti 91,86 su 132
2. Verghetti dott. Pietro . . . . » 82,27 »
3. Epifani dott. Francesco . . . . » 79,27 »
4. Rago dott. Riccardo . . . . . » 76,54 »
5. Di Santo dott. Angelo . . . . . » 74 — »
6. Colotta Francesco . . . . . . » 73,16 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1963

(8857) p. *Il Ministro*: BISORI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a cinquecento posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento del personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1963, registro n. 7 Finanze, foglio n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 9 gennaio 1963, con il quale è stato indetto il concorso per esami a cinquecento posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso per esami a cinquecento posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, indicato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4), e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia, nei giorni 28, 29 e 30 novembre 1963, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1963
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 224

(8890)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1109 del 15 marzo 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto del 3 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 19 luglio 1963, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1962:

1. Messina Amedeo . . . punti 49,256
2. Briglia Antonio . . . » 48,260
3. Ierardi Michele . . . » 45,239
4. Marte Aurelio . . . » 44,940
5. Rialto Vitaliano . . . » 44,372
6. Magnante Vito . . . » 43,701
7. Claps Giuseppe . . . » 42,015
8. Lomuto Giulio . . . » 40,333

Il presente decreto, a norma degli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Potenza e dei Comuni interessati.

Potenza, addì 30 settembre 1963

Il medico provinciale: CHIMIENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4338 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1962;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei e la indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie e successive modifiche;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1962, per le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Messina Amedeo: San Martino D'Agri;
2) Briglia Antonio: Marsicovetere, 2ª condotta;
3) Ierardi Michele: Sarconi;
4) Marte Aurelio: Consorzio Melfi-Rionero;
5) Rialto Vitaliano: Cancellara.

Il presente decreto a norma degli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, al l'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Potenza e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei Comuni interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici designati.

Potenza, addì 30 settembre 1963

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(8704)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Mussomeli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 163 del 18 gennaio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di Mussomeli;

Visto il proprio decreto n. 8913 dell'11 dicembre 1962, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 3154 del 29 aprile 1963, con cui è stato provveduto all'ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visti i processi verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso sopradetto svolto dal 15 al 17 maggio 1963 e constatata la regolarità di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo al concorso per sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Mussomeli:

1. Mistretta dott. Giuseppe, nato a Mussomeli il 28 settembre 1922, punti 128,625 su 200;
2. Mistretta dott. Giuseppe, nato a Mussomeli il 27 aprile 1926, punti 110,333 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura di Caltanissetta, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 5 ottobre 1963

Il medico provinciale: CIRCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Mussomeli;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alla nomina del vincitore;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mistretta Giuseppe fu Salvatore e di Ricotta Vincenza, nato a Mussomeli il 28 settembre 1922, risultato primo idoneo nel concorso di cui alla premessa, è dichiarato vincitore ed è nominato ufficiale sanitario del comune di Mussomeli.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il predetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », e, per otto giorni consecutivi negli albi della Prefettura di Caltanissetta, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 5 ottobre 1963

Il medico provinciale: CIRCO

(8759)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.